

AGEVOLAZIONI

Definizione Pvc: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

È stata pubblicata nella giornata di ieri, **9 aprile**, la [circolare 7/E/2019](#), con la quale sono stati forniti importanti **chiarimenti** con riferimento alla **definizione agevolata dei Pvc**, soprattutto per quanto riguarda gli **adempimenti** richiesti ai contribuenti per accedere alla procedura in esame.

Come noto, infatti, i contribuenti che vogliono beneficiare del **totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi** devono **regolarizzare la totalità delle violazioni** constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale di constatazione presentando un'apposita **dichiarazione integrativa** e **versando gli importi dovuti (o la prima rata)** entro il **prossimo 31 maggio**.

Con riferimento soprattutto alle modalità di presentazione della suddetta **dichiarazione integrativa** il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23.01.2019](#), intervenuto per dettare le **disposizioni di attuazione**, aveva generato non poca **confusione**.

Nel richiamato **provvedimento** veniva infatti previsto che nella **dichiarazione** da presentare per accedere al beneficio in esame “**sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale**. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di **omessa presentazione della dichiarazione**”.

Tale statuizione aveva sollevato perplessità, posto che l'indicazione dei **soli maggiori imponibili** accertati avrebbe comportato innegabili difficoltà nella **determinazione dell'imposta dovuta**: si pensi, a mero titolo di esempio, alla **progressività** che caratterizza l'**Irpef** e agli effetti distorsivi che sarebbero sorti a seguito della sola indicazione dei **maggiori importi accertati**.

Sul punto è quindi intervenuta la **circolare in commento**, precisando che “*il contribuente, sulla base delle ordinarie modalità di compilazione della dichiarazione, deve riportare nuovamente nella stessa i valori e gli elementi indicati nella dichiarazione originariamente presentata e procedere all'integrazione e rettifica degli stessi con l'indicazione degli elementi e valori strettamente attinenti alle violazioni constatate oggetto di regolarizzazione*”.

In altre parole, nella dichiarazione presentata ai fini della **definizione agevolata non è possibile riportare eventuali ulteriori elementi** (a sfavore o a favore) diversi dai **maggiori imponibili** conseguenti alle violazioni contestate con il **processo verbale** oggetto di definizione.

In questo modo, pertanto, la **definizione agevolata** potrebbe incidere anche sulle **detrazioni di imposta** o sulle **deduzioni dal reddito**, le quali potrebbero essere **automaticamente ricalcolate** a fronte dei **maggiori imponibili dichiarati**: presentando la **dichiarazione integrativa**, quindi, è come se il contribuente **“ripristinasse”** la situazione che si sarebbe verificata se avesse dichiarato, sin da subito, tutti i **maggiori imponibili** oggetto di definizione agevolata.

Si ricorda, da ultimo, che, al sol fine di **identificare la dichiarazione** con cui il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi dell'istituto in esame, nel **provvedimento** è stato chiarito (e nella **circolare** è stato ribadito) che la dichiarazione deve essere inviata barrando nel frontespizio della dichiarazione la casella **“correttiva nei termini”**, anche nel caso di dichiarazione **originariamente omessa**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)